

## **L'IMPOSTA DI BOLLO SULLE FATTURE ELETTRONICHE: LE NUOVE REGOLE INTRODOTTE DAL 01.01.2019**

**a cura di Francesca Fantin**

Come ben noto, l'imposta di bollo di 2,00€ dev'essere applicata sulle fatture di importo superiore ai 77,47€ che non prevedono l'applicazione dell'iva quali, ad esempio, le fatture per prestazioni sanitarie.

Per le fatture analogiche (con ciò intendendo quelle cartacee) la marca da bollo da 2,00€ va apposta sull'originale consegnato al cliente/paziente e può facoltativamente essere riaddebitata allo stesso direttamente in fattura. Nulla cambia per questa tipologia di fatture.

Il cambiamento interessa infatti le sole fatture elettroniche: a partire dal 1° gennaio 2019 l'assolvimento dell'imposta di bollo viene fatto a cadenza trimestrale con modello F24 o addebito sul proprio c/c. Il versamento va effettuato entro il giorno 20 del mese successivo alla chiusura del trimestre in cui è stata emessa la fattura elettronica.

Per agevolare l'esecuzione di tale adempimento, l'Agenzia delle Entrate comunica periodicamente l'ammontare dovuto, pubblicandolo nel cassetto fiscale del contribuente nella sezione fatture & corrispettivi, accessibile mediante credenziali fisconline. Una volta effettuato l'accesso al proprio cassetto fiscale, il versamento potrà essere fatto alternativamente:

- con addebito diretto sul c/c (indicando l'IBAN da addebitare)
- con modello F24 (già precompilato)

<b>FATTURE ELETTRONICHE EMESSE NEI MESI DI...</b>	<b>TERMINE DI VERSAMENTO DELL'IMPOSTA DI BOLLO</b>	<b>PER PAGAMENTO CON MODELLO F24, VA COPILATA LA SEZIONE ERARIO</b>
GENNAIO - FEBBRAIO - MARZO 2019	23.04.2019	CODICE TRIBUTO: 2521 PERIODO DI RIFERIMENTO: 2019
APRILE - MAGGIO - GIUGNO 2019	22.07.2019	CODICE TRIBUTO: 2522 PERIODO DI RIFERIMENTO: 2019
LUGLIO - AGOSTO - SETTEMBRE 2019	21.10.2019	CODICE TRIBUTO: 2523 PERIODO DI RIFERIMENTO: 2019
OTTOBRE - NOVEMBRE - DICEMBRE 2019	20.02.2020	CODICE TRIBUTO: 2524 PERIODO DI RIFERIMENTO: 2019

Attenzione a non confondere le copie di cortesia delle fatture elettroniche con le fatture cartacee. Le copie di cortesia sono infatti documenti privi di rilevanza fiscale e pertanto sulle stesse non va apposta la marca da bollo.

Documento aggiornato al 17 aprile 2019